Documento firmato digitalmente
Il Relatore
EUGENIO TRIVERI

Il Presidente
ADOLFO FIORENTINO

Sentenza n. 1661/2024
Depositata il 27/03/2024
Il Segretario
LUCIANA LENZO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 14/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
[redacted], Presidente
[redacted], Relatore
[redacted], Giudice

in data 14/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] depositato il 19/06/2023

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

terzi chiamati in causa

Ag.entrate - Riscossione - Messina

elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] IVA-ALIQUOTE 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted], con ricorso in riassunzione depositato il 19/06/2023 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Catania e l' Agenzia delle Entrate-Riscossione di Messina , impugnava la cartella di pagamento n. [redacted] emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata a mezzo pec in data 15.09.2022, intimante il pagamento della somma complessiva di € 73.322,08, a seguito del controllo automatizzato, ai sensi dell' art. 36- bis D.p.r. 600/73 e dell' art. 50- bis D.p.r. 633/72 del Mod. Unico 2016, relativo all' anno 2015 (ruolo n. 2020 /400009), reso esecutivo in data 02/03/2020 effettuato da parte dell' Agenzia delle Entrate di Catania.

In data 27/01/2023, avverso la cartella sopra menzionata, il ricorrente presentava ricorso presso la CTP di Catania (n. [redacted] R.G.), eccependone l' infondatezza e l'illegittimità per i motivi riportati e trascritti in ricorso.

Con sentenza n. [redacted] depositata [redacted], la Corte di Giustizia Tributaria di Catania dichiarava il proprio difetto di competenza in favore della Corte Tributaria di I grado di Messina.

Assegnava il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio innanzi alla detta Corte.

Il ricorrente riassumeva il presente giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina al fine di ottenerne l' accoglimento.

Esponeva i seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione del combinato disposto degli artt. 3-bis, co. 1, L. 53/94, 6-bis, co. 1 ter e 1 quater, e 2, co. 6-bis, D.lgs. 82/05, 16, co. 12 e 16-ter, co. 1e 1 ter, D.l. 179/12, in tema di notificazione telematica della cartella di pagamento, vizio imputabile in capo all'A.d.E.R.
2. Illegittimità della cartella opposta per intempestività della notifica in violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Depositava memorie illustrative in data 01/12/2023, con le quali insisteva sui motivi del ricorso, ribadendo la violazione dell' art. 25 D.p.r. 602/73, comma 1 lett.a. sulla intempestività della notifica della cartella.

Chiedeva vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.

In data 26/07/2023 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Catania chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Non si è costituita l' Agenzia delle Entrate- Riscossione di Messina benchè regolarmente citata.

All' odierna udienza la causa andava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La cartella impugnata recante il ruolo , scaturente dal controllo automatizzato ai sensi dell' art. 36 -bis del Mod. Unico 2016 , relativo all' anno d'imposta 2015 per complessivi euro 73.322,08, è stata notificata via pec il 15/09/2022.

Va rilevata la decadenza dei termini di notifica della cartella ai sensi dell' art. 25 D.p.r. 602/73, in quanto, detta notifica si sarebbe dovuta perfezionare entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e cioè entro e non oltre il 31/12/2019.

Non essendosi costituita l' Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina , non ha fornito prova di eventuali atti interruttivi nei termini di prescrizione riguardo l' atto impugnato.

La cartella è stata invece notificata oltre il termine citato come documentato in atti , cioè soltanto il 15/09/2022, comportando la decadenza alla riscossione del credito con conseguente illegittimità dell'atto impugnato che va pertanto annullato.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispostivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Messina accoglie il ricorso e per l' effetto annulla l' atto impugnato, condannando parte resistente al pagamento della somma di euro [redacted] con distrazione a favore del difensore costituito oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Messina il 14/12/2023

Il Giudice Relatore

([redacted])

Il Presidente

([redacted])